

Bestimmung selbst das Gegenteil. Indem sie sagt, dass der Gläubiger das Teilnahmerecht *auch* ohne vorgängige Betreuung habe, geht sie offensichtlich davon aus, dass eine solche Betreuung nicht schlechthin ausgeschlossen ist (Archiv f. Schuldbetreibung und Konkurs V S. 261). Das geht auch daraus hervor, dass das Recht zur Anschlusspfändung für Forderungen aus dem ehelichen, elterlichen oder vormundschaftlichen Verhältnis noch geltend gemacht werden kann, wenn die Pfändung ein Jahr nach dem Ende eines solchen Verhältnisses erfolgt ist. Während des Laufes dieser Frist ist es sehr wohl möglich, für Forderungen aus einem Verhältnis der erwähnten Art gegen den Schuldner die gewöhnliche Betreuung durch Zustellung eines Zahlungsbefehls einzuleiten und durch Pfändung fortzusetzen. Sodann ist zur Anschlussklärung der Kinder, der Mündel des Schuldners und derjenigen, deren Beistand er ist, auch die Vormundschaftsbehörde befugt, die für deren Forderungen aus dem elterlichen oder vormundschaftlichen Verhältnis jederzeit (ZGB Art. 297, 392 Ziff. 2, 3, Art. 445 ff.) eine gewöhnliche Betreuung anheben oder veranlassen kann. Der Umstand, dass die Rekurrentinnen nicht gehindert waren, gegen den Rekursbeklagten die selbständige Betreuung durchzuführen, steht daher ganz offensichtlich ihrem Recht auf Anschlusspfändung nicht im Wege.

Es ist richtig, dass im Schrifttum und in der Praxis des Bundesgerichtes als Grund des Privilegs der Anschlusspfändung angeführt worden ist die Unmöglichkeit, während des Bestandes des in Frage stehenden persönlichen Verhältnisses für die Forderungen die selbständige Schuldbetreibung durchzuführen (vgl. JÄGER, Komm. z. SchKG 3. Aufl. Art. 111 N. 3 b, 4 A, Ergänzungsbd. I N. 3 b, II N. 4; BLUMENSTEIN, Schuldbetreibungsrecht S. 407; BGE 42 III S. 382 Erw. 4; 61 III S. 87). Aber nirgends wird gesagt, dass das der *ausschliessliche* Grund des Privilegs bilde. Die von JÄGER vertretene Auffassung, dass den einem geschiedenen Ehegatten des Schuldners

beim Ehescheidungsurteil zugesprochenen Alimenten- und Entschädigungsforderungen und den Erben seiner Ehefrau ein Anschlussrecht nicht zukomme (Komm. N. 4 A, I. Ergänzungsbd. N. 3 b), kann man nicht nur mit der Möglichkeit der selbständigen Schuldbetreibung, sondern auch damit begründen, dass zwischen dem Schuldner einerseits und einem von ihm geschiedenen Ehegatten oder einem Erben der Ehefrau andererseits nicht ein — eheliches — Verhältnis besteht, wie es für das Recht zur Anschlusspfändung notwendig ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und das angefochtene Urteil des Appellationsrichters des Kantonsgerichts St. Gallen vom 23. Mai 1946 aufgehoben.

30. Sentenza 3 ottobre nella causa Società di Banca Svizzera contro Ticino.

Art. 4 CF (arbitrio). Fondazione a favore del proprio personale costituita da una società anonima. Agli effetti d'un'imposta sul reddito netto devono essere riconosciuti come spese d'esercizio i contributi annui fissi, versati dalla società alla fondazione in virtù d'un obbligo.

Art. 4 BV (Willkür). Die festen jährlichen Beiträge, die eine Aktiengesellschaft auf Grund einer Verpflichtung an eine für ihre Angestellten errichtete Fürsorgestiftung (Pensionskasse) leistet, stellen Betriebsunkosten dar, deren Abzug bei der Festsetzung des steuerbaren Reingewinns nicht verweigert werden darf.

Art. 4 CF (arbitraire). Les montants fixes qu'une société anonyme verse, chaque année, en vertu d'une obligation, à une fondation (caisse de retraite) constituée en faveur de son personnel rentrent dans les frais d'exploitation et doivent être déduits dans le calcul du bénéfice net imposable.

Riassunto dei fatti :

A. — La « Cassa pensioni della Società di Banca Svizzera » è una fondazione a' sensi degli art. 80 e seg. CC costituita, mediante atto pubblico 18 ottobre 1920, allo scopo di assicurare ai direttori, funzionari ed impiegati

della Società di Banca Svizzera, o ai loro aventi diritto, una rendita od un capitale in caso d'invalidità, vecchiaia o morte.

L'art. 4 dell'atto di fondazione fissa l'ammontare del capitale di dotazione della cassa e prevede inoltre quanto segue :

« Ausserdem beabsichtigt der Schweizerische Bankverein, sofern die jeweiligen Generalversammlungen seiner Aktionäre die dahingehenden Anträge des Verwaltungsrates genehmigen, an die Pensionskasse jährlich freiwillige Beiträge zu leisten. »

La cassa è amministrata da un consiglio di fondazione, che all'inizio comprendeva otto membri e presentemente ne comprende dodici, di cui quattro, oltre il presidente, sono nominati dal consiglio di amministrazione della Società di Banca Svizzera, due dalle direzioni delle sedi e cinque dal personale.

L'art. 2 dell'atto di fondazione prevede quanto segue :

« Der Verwaltungsrat des Schweizerischen Bankvereins wird ein Regulativ erlassen, das die nähern Bestimmungen über die Organisation der Stiftung, über die Verwaltung des Stiftungsvermögens und über die Voraussetzungen für die Renten und Kapitalabfindungen enthält. Dieses Regulativ darf nur mit Einwilligung des Verwaltungsrates des Schweizerischen Bankvereins unter Wahrung des Stiftungszweckes abgeändert werden. »

Questo regolamento è entrato in vigore il 30 settembre 1920 e ha subito parecchie modifiche, una delle quali risale al 12/13 novembre 1935, tutte approvate dal consiglio di fondazione e dal consiglio di amministrazione della Società di Banca Svizzera.

Il regolamento del 1935, contiene, tra le altre, le seguenti disposizioni :

« Art. 4 : I. Die Stiftung besitzt als Eigentum das Vermögen der ihr durch Beschluss des Verwaltungsrates des Schweiz. Bankvereins vom 20. September 1920 übergebenen Pensionskasse, das am 31. Dezember 1934 den Betrag von Fr. 16,055,900.— erreicht hat..... »

II. Das Vermögen der Pensionskasse soll weiter geöffnet werden

1. — durch die monatlichen Beiträge des Schweiz. Bankvereins, die vom Verwaltungsrat bis auf seinen weiteren Beschluss

auf 6 % des Gesamtbetrages der anrechenbaren Gehälter festgesetzt worden sind ;

2. — durch Beiträge der Bank von 50 % des ersten Jahresbetrages jeder Gehaltserhöhung bis zur maximalen Höhe des anrechenbaren Gehältes eines Mitgliedes, zahlbar in drei Raten je am Ende der ersten drei Monate nach Inkrafttreten der Gehaltserhöhung ;
3. — durch allfällige weitere freiwillige Beiträge des Schweiz. Bankvereins, die von dessen jeweiligen Generalversammlungen auf Antrag des Verwaltungsrates beschlossen werden ;
4. — durch die in Art. 16 festgesetzten Beiträge der Mitglieder.

B. — Basandosi sull'art. 12 della vigente legge tributaria ticinese (LTT), l'Ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni fissava in fr. il reddito imponibile della Società di Banca Svizzera, succursale di Chiasso, per l'anno fiscale 1943.

La contribuente inoltrava reclamo, chiedendo lo stralcio di fr. dal reddito imponibile, trattandosi d'una somma ch'essa aveva versata al fondo della cassa pensioni della Società di Banca Svizzera in virtù dell'art. 4 II cifre 1 e 2 del regolamento della fondazione ; ma la tassazione veniva confermata.

La Società di Banca Svizzera inoltrava un ricorso che la Commissione cantonale respingeva, con decisione 4 aprile 1945.

C. — Tempestivamente la Società di Banca Svizzera ha interposto un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, concludendo per l'annullamento di questa risoluzione che sarebbe contraria all'art. 4 CF.

Il ricorso è stato accolto a stregua dei seguenti

considerandi

1. — Conformemente al primo capoverso dell'art. 12 LTT, l'imposta sul reddito delle società anonime colpisce il reddito netto, il quale, in virtù del secondo capoverso dello stesso articolo, dev'essere « stabilito giusta le risultanze dell'ultimo bilancio compilato in base al Codice federale delle obbligazioni e comprende le somme ripartite fra i soci a titolo di dividendo, quelle assegnate come partecipazione agli utili, alla Direzione, agli impiegati, al Con-

siglio di Amministrazione, ai portatori di obbligazioni per la quota di partecipazione agli utili, nonchè le somme portate in aumento del capitale, del fondo di riserva e di altri fondi speciali o destinati ad ammortamenti in misura ritenuta superiore a quanto può essere consentito dall'uso commerciale in relazione alla natura particolare dell'impianto ».

L'imponibilità essendo limitata al reddito netto, ne segue necessariamente che almeno le spese d'esercizio sono deducibili dal reddito lordo. Queste spese debbono essere pagate prima che sia lecito versare agli azionisti un dividendo o agli amministratori una quota di utili, a meno che siano stati costituiti speciali fondi di riserva (art. 675, 677 CO). Una tassazione comprendente nell'utile imponibile anche le spese d'esercizio è quindi arbitraria, poichè trasformerebbe l'imposta sul reddito netto in un'imposta sul reddito lordo. Ne sarebbe altrimenti soltanto se la legge enumerasse partitamente le spese deducibili, in modo che certe spese, anche se appaiono tali commercialmente parlando, risultassero escluse.

Manifestamente a torto la Commissione cantonale di ricorso ravvisa nell'art. 12 cp. 2 LTT una siffatta enumerazione a proposito dei versamenti che in concreto la Società di Banca Svizzera effettua ad un fondo di previdenza pel suo personale. Se la seconda parte dell'art. 12 cp. 2 LTT, la quale incomincia con le parole « e comprende », enumera i fattori che costituiscono il reddito netto, anche i versamenti a fondi speciali possono essere soltanto quelli provenienti dall'utile netto e non prestazioni ad una persona giuridica diversa dalla società, che gravano l'esercizio indipendentemente dal suo risultato (sentenza inedita 19 marzo 1945 su ricorso AG. J. Cottinelli c. Grigioni).

Che soltanto quest'interpretazione sia ammissibile risulta anche dalla genesi del capoverso secondo dell'art. 12 LTT. Mentre il tenore di questo capoverso, giusta il decreto legislativo 29 dicembre 1926 limitava l'imponibilità all'utile

netto distribuito sotto forma di dividendo o assegnato come partecipazione agli utili, esclusi gli accantonamenti (aumento del capitale, del fondo di riserva o di fondi speciali), il tenore attuale (decreto legislativo 19 febbraio 1929) colpisce anche questi accantonamenti. Non esiste alcun indizio per ammettere che l'utile netto a' sensi dell'art. 12 cp. 2 LTT debba comprendere anche delle uscite che, per la loro natura, rappresentano spese d'esercizio.

2. — Tra i versamenti al fondo di previdenza pel personale dell'impresa (art. 673 CO) si debbono fare delle distinzioni.

Quali spese d'esercizio s'intendono soltanto uscite effettive e in connessione con gli affari dell'azienda durante l'anno commerciale e non anche gli accantonamenti operati in vista d'uscite future. Non è quindi una spesa d'esercizio il prelevamento semplicemente contabile di certe somme destinate ad un fondo di previdenza del personale che sarà costituito più tardi sotto forma d'una fondazione. Infatti, fino a tanto che di queste somme resta proprietaria la società, non si è in presenza d'una spesa che presuppone necessariamente il loro trasferimento ad un terzo. A giustificare l'inclusione di un siffatto prelevamento nell'utile netto, non occorre quindi uno speciale disposto, secondo cui, affinchè non sia imponibile, il fondo di previdenza a favore del personale dev'essere una persona giuridicamente indipendente. Un disposto speciale sarebbe piuttosto necessario per escludere l'imponibilità d'un siffatto prelevamento.

Non hanno inoltre il carattere di spese le elargizioni volontarie a fondazioni in favore del personale. Infatti, siccome la società si riserva di decidere liberamente se fare o no le elargizioni, si riserva quindi di subordinarle all'andamento degli affari. Anche se il versamento delle elargizioni è stato effettuato prima della chiusura dei conti annuali, si può ritenere ch'esso sia stato deciso in previsione d'un reddito netto che lo permetta e consi-

derarlo pertanto come un impiego anticipato dell'utile netto.

Siccome fanno parte delle spese dell'anno commerciale soltanto uscite che stiano in relazione con l'attività lucrativa svolta nel corso di esso, possono essere escluse dalla deduzione elargizioni che la società anonima ha assunto di fare all'atto della costituzione d'una cassa pensioni giuridicamente a sè stante per fornirle il capitale di copertura dei rischi d'assicurazione già allora esistenti.

È irrilevante che il versamento sia fatto in una sola volta o in più rate annuali (sentenze inedite pronunciate dal Tribunale federale il 24 settembre 1921, su ricorso Bernische Kraftwerke, consid. 1; il 18 settembre 1925, su ricorso Schweizerische Volksbank, consid. 1; il 9 novembre 1934, su ricorso Wengern-Alp-Bahngesellschaft, consid. 1).

La situazione è diversa per quanto concerne i contributi annui (premi) che la società si è obbligata a versare ad una siffatta cassa e che sono espressi in frazioni del salario corrisposto al personale occupato durante l'anno commerciale. Questi contributi non soltanto gravano l'esercizio dell'anno in questione, poichè sono dovuti a causa dell'attività commerciale svolta nel corso di esso (impiego di un determinato personale), indipendentemente dall'andamento degli affari. Anche dal lato oggettivo, essi stanno in relazione con l'attività lucrativa svolta nell'anno del loro versamento, rappresentando una remunerazione (che viene ad aggiungersi al salario vero e proprio) del lavoro prestato dal personale nell'anno in questione. È irrilevante che la società anonima potrebbe esercitare la propria attività lucrativa anche senza una siffatta istituzione di beneficenza. Fino a tanto che le somme versate al personale per remunerarlo del suo lavoro non hanno il carattere d'una partecipazione agli utili, non si può imporre il datore di lavoro, che paga largamente i suoi dipendenti, sul maggior utile che conseguirebbe accontentandosi d'una mano d'opera meno costosa.

3. — I contributi annuali previsti dall'art. 4 II cifre 1 e 2

del regolamento della cassa pensioni della Società di Banca Svizzera in vigore dal 1935 sono dovuti in forza di un obbligo. La risoluzione impugnata, affermando che si tratta di contributi volontari, si mette in urto cogli atti e cade nell'arbitrio.

L'art. 4 cp. 2 dell'atto di fondazione eretto nel 1920 prevede bensì soltanto il versamento di contributi volontari, su deliberazione dell'assemblea generale della Società di Banca Svizzera; non costituiva però un ostacolo per la banca di assumere più tardi l'obbligo di fare determinate prestazioni indipendentemente dall'andamento degli affari. A quest'uopo non era necessario uno speciale atto contrattuale: siccome la fondazione era stata eretta validamente, il suddetto obbligo poteva essere assunto anche senza osservare una forma speciale, semplicemente mediante lo scambio di dichiarazioni. Questo scambio dev'essere ravvisato in una modifica del regolamento della cassa pensioni che il consiglio di fondazione ha decisa nel 1935, previa intesa con la Società di Banca Svizzera.

L'impugnata risoluzione nega all'art. 4 II cifra 1 del regolamento la portata di un obbligo giuridico non tanto per i motivi testè esposti e confutati, quanto piuttosto pel fatto che, in virtù degli art. 33 e 3 del regolamento, la Società di Banca Svizzera ha una posizione così dominante che potrebbe ottenere a suo piacimento la modifica della composizione del consiglio di fondazione e liberarsi quindi in ogni tempo dal suo asserto obbligo di versare contributi alla cassa. Ma neppure quest'argomento regge. Infatti, anche i direttori della Società di Banca Svizzera assicurati alla cassa pensioni sono nominati membri del consiglio di fondazione nella qualità di assicurati e non di rappresentanti della banca. Gli assicurati e non la Società di Banca Svizzera hanno quindi la maggioranza del Consiglio di fondazione.

La Società di Banca Svizzera avrebbe potuto assicurare il proprio personale in caso d'invalidità e di decesso,

concludendo con una compagnia un'assicurazione collettiva. I premi pagati per una siffatta assicurazione entrebbero indubbiamente nelle spese d'esercizio dell'anno in questione e potrebbero quindi essere dedotte dall'ammontare imponibile, come in generale tutte le spese correnti per l'assicurazione del personale. Non può però esserne altrimenti, quando, come in concreto, il datore di lavoro ha affidato l'incarico di pagare le prestazioni d'assicurazione ad un ente specialmente creato a tale scopo (fondazione). Un'interpretazione della legge che conduca senza necessità a risultati così inammissibili è arbitraria.

Sta bene che, anche in assenza di una speciale disposizione di legge, non può essere impedito alle autorità fiscali di far dipendere la deducibilità dei suddetti versamenti dal requisito che la fondazione abbia, non soltanto giuridicamente, ma anche di fatto, un'esistenza indipendente e una destinazione assicurata in modo da escludere più tardi ogni uso contrario. La sola possibilità di abusi a questo proposito non basta tuttavia per negare a contributi, come quelli versati in concreto dalla datrice di lavoro alla fondazione, la qualità di spese d'esercizio. In concreto gli statuti della fondazione non lasciano adito al timore che il suo patrimonio ritorni alla società e quindi non serva più a scopo di previdenza del personale.

Conformemente a quanto ritiene la Commissione cantonale di ricorso, l'amministrazione della cassa pensioni della Società di Banca Svizzera è paritetica per la considerazione più sopra esposta. Dall'art. 2 dell'atto di fondazione non risulta che la Società di Banca Svizzera abbia il diritto di procedere unilateralmente ad una modifica dello scopo della fondazione; l'art. 2 prescrive invece che il regolamento può essere modificato soltanto salvaguardando lo scopo della fondazione. D'altra parte, è manifestamente erroneo pretendere che il consiglio d'amministrazione della banca potrebbe disporre a suo libito, in caso di scioglimento della fondazione, d'una parte del patrimonio. Infatti, giusta l'art. 6 dell'atto di fondazione,

quanto rimane dopo tacitazione delle pretese di tutti gli assicurati dev'essere utilizzato a favore dei beneficiari della fondazione o per un altro scopo analogo a quello della fondazione.

4. — Così stando le cose, non si può certamente negare alle elargizioni fatte dalla Società di Banca Svizzera per la cassa pensioni del suo personale il carattere di spese p'esercizio, contrariamente a quanto asserisce la Commissione cantonale nella risposta al ricorso, senza però indicare i motivi.

Le leggi fiscali di altri cantoni, alle quali l'impugnato giudizio rimanda, non suffragano le conclusioni che ne trae la Commissione cantonale di ricorso: siccome queste leggi esonerano senz'altro dall'imposta sul reddito le elargizioni versate a fondi di beneficenza a sé stanti e con stabile destinazione (senza distinguere quindi se le elargizioni siano state fatte volontariamente o in virtù di un obbligo giuridico, per creare il capitale di copertura dell'atto di costituzione del fondo o quali premi per l'anno in questione), non se ne può concludere che senza un disposto speciale non si sarebbe potuto chiedere in questi cantoni la deduzione dei versamenti ad una cassa pensioni del personali in un caso come il presente.

Lo stesso dicasi dell'imposta federale per la difesa nazionale (DCF 9 dicembre 1940), cui accenna la sentenza 19 marzo 1945 su ricorso AG. J. Cottinelli. Secondo l'art. 49 cp. 1 lett. b di questo decreto, per stabilire il reddito netto imponibile, si aggiungono al saldo del conto dei profitti e delle perdite tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo di questo saldo che non servono a sopperire alle spese generali consentite dall'uso commerciale, come ad esempio, le elargizioni volontarie ai terzi, sotto riserva tuttavia dell'art. 49 cp. 2; secondo cui possono essere dedotti dall'utile netto i versamenti a scopo di beneficenza in favore del personale dell'impresa, purchè la loro destinazione sia assicurata in modo da rendere impossibile qualsiasi uso contrario. Non se ne può dunque concludere

che siffatti versamenti, ove esista un obbligo giuridico di effettuarli e in quanto riguardino l'attività lucrativa dell'anno in questione, non potrebbero essere esclusi dall'utile netto già in virtù del summenzionato capoverso 1, ossia dal punto di vista dell'uso commerciale. Se il DCF 18 novembre 1941 sui profitti di guerra accorda la deduzione delle elargizioni ai fondi di previdenza a favore del personale soltanto fino ad una certa percentuale del salario o dello stipendio percepito, il motivo sta nelle particolari necessità della difesa nazionale, alle quali sono subordinati anche altri fondi di beneficenza.

5. — In sede di risposta al gravame di diritto pubblico la Commissione cantonale di ricorso ha prodotto una risoluzione 26 ottobre 1923, con la quale il Consiglio di Stato del Cantone Ticino (allora autorità di ricorso in materia fiscale) non ammise che la Società di Banca Svizzera deducesse dall'utile lordo un'elargizione di 250 000 fr. ch'essa aveva fatta nell'esercizio 1921 alla cassa pensioni del suo personale.

Ma questa risoluzione è irrilevante ai fini del presente giudizio, poichè concerne evidentemente un versamento unico volontario mediante prelievo sull'utile netto contabile, la sola possibilità che prevedevano l'atto di fondazione e il regolamento allora in vigore.

6. — Nel suo ricorso di diritto pubblico la Società di Banca Svizzera si lagna soltanto di una violazione dell'art. 4 CF. Il Tribunale federale si è quindi limitato nei precedenti considerandi ad indagare se l'impugnata tassazione sia arbitraria ed ha concluso in senso affermativo.

Ma la tassazione in discorso viola altresì l'art. 46 cp. 2 CF. Anche se non fosse deducibile in virtù della LTT, l'ammontare di fr., che la Società di Banca Svizzera ha versato nel 1943 al fondo della cassa pensioni del suo personale, non potrebbe essere aggiunto, come ha fatto il fisco ticinese, alla somma imponibile dal Cantone Ticino quale sua quota dell'utile contabile totale della società. Nell'ipotesi suddetta il fisco ticinese avrebbe invece

dovuto calcolare il reddito totale della società come se essa fosse soggetta, nel suo insieme, alla sovranità fiscale del Cantone Ticino (comprendendo quindi in quest'utile anche la somma di 11 277 fr.) e colpire l'ammontare così ottenuto soltanto nella misura della percentuale che spetta al Cantone Ticino giusta il rapporto tra l'utile contabile della succursale di Chiasso e l'utile contabile totale della società (cfr. RU 71 I 340, sentenza inedita 4 febbraio 1946 su ricorso Elektrizitätswerk Luzern-Engelberg, consid. 2, lett. a).

—
Vgl. Nr. 31. — Voir n° 31.

II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

—
Vgl. Nr. 34. — Voir n° 34.

III. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN
UND ABSTIMMUNGEN
DROIT DE VOTE, ÉLECTIONS ET VOTATIONS
CANTONALES

31. Extrait de l'arrêt de la Chambre de droit public du 26 septembre 1946 dans la cause Audéoud c. Receveur de l'Etat du district de Vevey.

Vote obligatoire institué par un canton en matière fédérale.
Le droit de vote implique de sa nature l'obligation de voter, et la violation de cette obligation peut être frappée d'une sanction.
Compatibilité avec les art. 43 et 4 CF.